## Sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015

Materia: tutela della salute, professioni.

Parametri invocati: articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto**: articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 (Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 (Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni), in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale in commento, stabilisce che: "Al fine di conseguire una più efficace e funzionale organizzazione dei servizi sanitari regionali, il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000 e successive modificazioni e integrazioni, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale, al di fuori dell'orario di servizio, anche singolarmente all'interno dell'Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati". Il secondo comma demanda alla Giunta regionale della Liguria la disciplina dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento delle attività, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 richiede che nei successivi sessanta giorni le aziende sanitarie provvedano all'adeguamento dei rispettivi regolamenti. L'articolo 2 prevede, inoltre, che la Giunta regionale presenti annualmente alla Commissione competente una relazione sull'attuazione della suddetta legge. Infine, l'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria.

Secondo il ricorrente, tali previsioni violerebbero l'articolo 117, terzo comma, Cost. in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia tutela della salute. L'articolo 1, comma 1, infatti, disciplina il profilo soggettivo dell'attività sanitaria *intra moenia* rientrante tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, materia questa riservata alla legislazione statale. Il legislatore regionale, dunque, estendendo tale ambito al personale sanitario non medico, avrebbe ecceduto dalla propria sfera di competenza. Inoltre, la disposizione consente al personale sanitario non medico lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, contrastando così con il principio fondamentale in materia di tutela della salute stabilito dall'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), in base al quale devono essere le strutture sanitarie di appartenenza a rendere possibile l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria attraverso l'individuazione di appositi spazi per lo svolgimento di tale attività e, solo in via residuale, e previa autorizzazione della Regione, possono procedere all'acquisto o alla locazione di spazi presso strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. A parere del ricorrente i successivi commi dell'articolo 1 e gli articoli 2 e 3 della l.r. 6/2014 violerebbero anch'essi l'articolo 117, terzo comma, Cost. per i medesimi motivi, in quanto strettamente connessi all'articolo 1, comma 1.

La Corte costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate, in quanto rileva come la disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria ha sempre riguardato specificamente il personale medico, nonché il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Nulla, invece, è previsto per il personale sanitario non medico. La circostanza che lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno della struttura sanitaria sia stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario assume il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il riconoscimento del diritto in questione. La Corte, riconoscendo alla disciplina del profilo soggettivo dell'attività intra moenia natura di principio fondamentale della materia tutela della salute, in quanto volta a definire uno degli aspetti più qualificanti dell'organizzazione sanitaria, ovverosia quello dell'individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione all'interno della struttura sanitaria, che richiede una disciplina uniforme sull'intero territorio statale, dichiara illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame. Questo, infatti, nell'estendere al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere tale attività, ha esorbitato dall'ambito riservato alla legislazione regionale, violando pertanto l'articolo 117, terzo comma, Cost. L'accoglimento della prima questione implica, quale diretta conseguenza, che anche le questioni promosse con riguardo alle altre disposizioni regionali sono fondate.